



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 58 del 24/04/2015

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 aprile 2015, n. 644

Cont. 640/13/SC - Corte Costituzionale - M. c/ Regione Puglia e comune di Acquaviva delle Fonti - Questione di legittimità costituzionale in via incidentale art. 14 comma 2 bis L.R. 12/1995 come modificato dall'art. 45 L.R. n. 4/2010 da parte del Consiglio di Stato - Nomina del difensore - Legale interno avv. Maria Scattaglia.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile del procedimento e confermata dall'avvocato coordinatore dell'avvocatura, riferisce quanto segue:

Con ricorso al Consiglio di Stato, la Società M. srl, presentava appello avverso la sentenza del TAR Puglia II Sezione, sede di Bari, n. 811/2014 (concernente la gestione del servizio di rifugio per cani), che la vedeva soccombente.

Il Consiglio di Stato, V Sezione, con ordinanza n. 6262/2014, sollevava, in via incidentale, questione legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2 bis, della L. R. 2/1995, come modificato dall'art. 45 della L. R. n. 4/2010, recependo apposita eccezione della Società ricorrente.

Per quanto premesso, si ritiene necessario costituirsi nell'instaurando giudizio dinanzi alla Corte Costituzionale per difendere la piena costituzionalità della norma regionale sopra descritta e proporre deduzioni avverso l'ordinanza del CdS di cui sopra, conferendo mandato difensivo all'avv. Maria Scattaglia, dell'Avvocatura Regionale. (valore della controversia: indeterminabile; settore di spesa: Servizio Veterinario)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L. R. 28/2001 s.m.i.

“ Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale a norma del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010, l'impegno contabile di spesa, da sostenersi dalla Regione Puglia, sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente”.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore della Avvocatura;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Di costituirsi dinanzi alla Corte Costituzionale per difendere la piena costituzionalità della norma regionale in oggetto descritta e proporre deduzioni avverso l'ordinanza del CdS n. 6262/2014, conferendo mandato difensivo all'avv. Maria Scattaglia, dell'Avvocatura Regionale, così come in premessa descritto.

Di conferire l'incarico difensivo all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010.

L'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia Dott. Nichi Vendola
